

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 263

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

(Parere ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 15 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D166/16

Roma, 15 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 10 febbraio 2016.

Con salute

Maria Elena Boschi

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS - *European Criminal Records information System*) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

A norma dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, l'obiettivo che l'Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un'interpretazione uniforme di dette informazioni e l'efficacia di tale scambio.

L'attuale meccanismo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non consente, infatti, un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Si sono rese, quindi, necessarie, a livello dell'Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004 è stata attribuita priorità alla esigenza di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell'Aia e nel piano d'azione sulla sua attuazione. L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell'Unione europea figura, pertanto, come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari costituisce, altresì, parte integrante del progetto «Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007 ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell'Unione europea.

Obiettivo della decisione a cui si dà attuazione è dunque quello di completare e rendere operativo, dal punto di vista tecnico, quanto delineato dalla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema dovrebbe consentire di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* che permetta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2009/315/GAI.

Né la presente decisione né la decisione quadro 2009/315/GAI istituiscono l'obbligo di scambiare informazioni su decisioni non penali.

Poiché la decisione in esame non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali del casellario giudiziale, essa non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema informatico decentrato: i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche dati gestite dai singoli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente.

Compete, invero, agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali dei casellari giudiziari e dell'efficacia dei relativi scambi.



L'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS è rappresentata dalla rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA).

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene e misure di cui alla decisione oggetto di attuazione sono volte a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole, frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, tiene conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati, pene e misure nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi tiene conto anche delle definizioni comuni, ormai armonizzate, esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust ed Europol.

Si ricorda che il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Per l'Italia, come per gli altri Stati dell'Unione europea, la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'interessato è attualmente regolata dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (*"La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale"*).

Il sistema ECRIS consiste nella interconnessione tra i casellari giudiziari degli Stati membri, la cui definitiva entrata a regime era prevista per il 2012, nonostante l'operatività del sistema fosse già stata implementata, a livello sperimentale, in sette Stati membri, tra i quali l'Italia.

Il sistema ECRIS non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che gli Stati membri continueranno a mantenere in via esclusiva.

Lo schema di decreto contempla - nell'ambito della istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: sistema decentrato che prevede che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente dalle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri) - l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Gli elementi del sistema ECRIS sono: un software di interconnessione comune ad un pacchetto di protocolli per lo scambio di informazione tra le banche dati di casellari giudiziari; una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA).

La decisione quadro sottolinea gli obblighi degli Stati membri di menzionare il codice di trasmissione delle informazioni sia in relazione ai reati che alle condanne.

Lo schema di decreto è suddiviso in tre Capi e si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 contiene le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione.

L'articolo 2 si occupa delle definizioni.

L'articolo 3 prevede l'istituzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente con quanto puntualmente stabilito dalla decisione in esame.

La responsabilità della gestione di tale sistema informatizzato è assegnata all'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.



L'**articolo 4** disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei casellari giudiziari, con riferimento all'impiego di codici relativi:

- alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili;
- al contenuto della condanna (in particolare la pena), alle pene accessorie e misure di sicurezza e alle decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena.

E' rimesso all'Ufficio centrale del casellario giudiziale il compito di definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure, con le indicazioni delle tavole A) e B) delle categorie di reati e pene allegate al presente decreto.

Può, altresì, fornire informazioni specificando se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì, **se pertinenti**, informazioni circa la **natura e le condizioni** di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, **secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto**.

L'Ufficio centrale del casellario giudiziale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

L'**articolo 5** riguarda l'invarianza finanziaria derivante dall'attuazione del presente schema di decreto.



DECISIONE 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009 che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI

Tabella di concordanza

<p align="center">Decisione quadro</p>	<p align="center">Legislazione nazionale.</p> <p>Le disposizioni della presente decisione quadro hanno un contenuto innovativo della normativa vigente.</p>	<p align="center">Commenti conclusivi e norme di attuazione contenute nello schema di decreto legislativo</p>
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p align="center">Articolo 1</p> <p align="center">Oggetto</p> <p>La presente decisione istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS).</p> <p>La presente decisione definisce anche gli elementi di un formato standard per lo scambio elettronico delle informazioni estratte dai casellari giudiziari tra gli Stati membri, con particolare riguardo alle informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e alle informazioni relative al contenuto della condanna, e altre modalità generali e tecniche di attuazione legate all'organizzazione e all'agevolazione degli scambi di informazioni.</p>		<p align="center">Art. 1</p> <p align="center">(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)</p> <p>1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.</p>
<p align="center">Articolo 2</p> <p align="center">Definizioni</p> <p>Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui alla</p>		<p align="center">Art. 2</p> <p align="center">(Definizioni)</p>



<p>decisione quadro 2009/315/GAI.</p>		<p>1. Ai fini del presente decreto si intende per:</p> <p>a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;</p> <p>b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;</p> <p>c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.</p>
<p align="center">Articolo 3</p> <p align="center">Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS)</p> <p>1. ECRIS è un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziari di ciascuno Stato membro. È composto dei seguenti elementi:</p> <p>a) un software di interconnessione conforme a un pacchetto comune di protocolli per lo scambio di informazioni fra le banche dati di casellari giudiziari degli Stati membri;</p> <p>b) un'infrastruttura di</p>		<p align="center">Art. 3 (Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari)</p> <p>1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.</p> <p>2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente</p>



<p>comunicazione comune che forma una rete cifrata.</p> <p>2. La presente decisione non si prefigge di istituire una banca dati centralizzata di casellari giudiziari. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente nelle banche dati gestite dagli Stati membri.</p> <p>3. Le autorità centrali degli Stati membri di cui all'articolo 3 della decisione quadro 2009/315/GAI non hanno un accesso diretto in linea alle banche dati di casellari giudiziari degli altri Stati membri. Gli Stati membri identificano insieme, con il sostegno della Commissione, ed utilizzano le migliori tecniche disponibili per garantire la riservatezza e l'integrità delle informazioni dei casellari giudiziari trasmesse ad altri Stati membri.</p> <p>4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.</p> <p>5. L'infrastruttura di comunicazione comune è la rete di comunicazione s-TESTA. Qualsiasi ulteriore sviluppo della medesima o rete sicura alternativa garantisce che l'infrastruttura di comunicazione comune esistente continui a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 6.</p> <p>6. L'infrastruttura di comunicazione comune è gestita sotto la responsabilità della Commissione, soddisfa i requisiti di sicurezza e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS.</p> <p>7. Per garantire il funzionamento efficiente di ECRIS, la Commissione offre un supporto</p>		<p>della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.</p> <p><i>Non sono contemplate disposizioni normative da attuare.</i></p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



<p>generale e assistenza tecnica, comprese la raccolta e l'elaborazione delle statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i), e il software di implementazione di riferimento.</p> <p>8. Nonostante la possibilità di avvalersi di programmi finanziari dell'Unione europea in conformità delle norme applicabili, ogni Stato membro sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della banca dati di casellari giudiziari e del software di interconnessione di cui al paragrafo 1.</p> <p>La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione e i futuri sviluppi dell'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS nonché per l'esecuzione e i futuri sviluppi del software di implementazione di riferimento.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p style="text-align: center;">Formato di trasmissione delle informazioni</p> <p>1. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI relative alla denominazione o qualificazione giuridica del reato e alle disposizioni giuridiche applicabili, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuno dei reati menzionati nella trasmissione in base alla tavola dei reati di cui all'allegato A. In via eccezionale, qualora il reato non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per il reato in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di reati o, in sua mancanza, un codice «altri reati».</p> <p>Gli Stati membri possono altresì</p>		<p style="text-align: center;">Art. 4 (Modalità di trasmissione delle informazioni)</p> <p>1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto.</p>



fornire le informazioni disponibili riguardanti il livello di realizzazione del reato e il grado di partecipazione al reato e, se pertinente, la sussistenza di un esonero totale o parziale dalla responsabilità penale o della recidiva.

2. Nel trasmettere le informazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 7 della decisione quadro 2009/315/GAI, relative al contenuto della condanna, segnatamente la pena, eventuali pene supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena, gli Stati membri menzionano il codice corrispondente a ciascuna delle pene e misure menzionate nella trasmissione in base alla tavola delle pene e misure di cui all'allegato B. In via eccezionale, qualora la pena o misura non corrisponda ad alcuna sottocategoria, è usato per la pena o misura in questione il codice «categoria aperta» della pertinente o più vicina categoria di pene e misure o, in sua mancanza, il codice «altre pene e misure».

Gli Stati membri forniscono altresì, se pertinenti, le informazioni disponibili riguardanti la natura e/o le condizioni di esecuzione della pena o misura inflitta, secondo quanto previsto dai parametri di cui all'allegato B. Il parametro «decisioni non penali» è indicato soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta ad una richiesta di informazioni sulle condanne.

2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».

3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonché sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle misure di cui all'allegato B al presente decreto.

4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure».



		<p>5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresì l'aggiornamento delle stesse.</p> <p>6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì, se pertinenti, informazioni circa la natura e le condizioni di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto.</p> <p>7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza</p>
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



		<p>fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.</p>
<p align="center">Articolo 5</p> <p align="center">Informazioni su reati, pene e misure nazionali</p> <p>1. Gli Stati membri forniscono al segretariato generale del Consiglio le seguenti informazioni allo scopo, in particolare, di stilare il manuale non vincolante ad uso degli operatori di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):</p> <p>a) elenco dei reati nazionali, in ognuna delle categorie della tavola dei reati di cui all'allegato A. L'elenco contiene la denominazione o qualificazione giuridica del reato e un riferimento alla disposizioni giuridiche applicabili. Può altresì comportare una breve descrizione degli elementi costitutivi del reato;</p> <p>b) elenco dei tipi di pene, eventuali pene supplementari e misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena secondo il dettato della legge nazionale, in ognuna delle categorie della tavola delle pene e misure di cui all'allegato B. Può altresì comportare una breve descrizione della pena o misura specifica.</p> <p>2. Gli Stati membri provvedono all'aggiornamento periodico degli elenchi e delle descrizioni di cui</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



<p>al paragrafo 1 e trasmettono le informazioni aggiornate al segretariato generale del Consiglio.</p> <p>3. Il segretariato generale del Consiglio comunica agli Stati membri e alla Commissione le informazioni ricevute a norma del presente articolo.</p>		
<p style="text-align: center;">Articolo 6</p> <p style="text-align: center;">Misure di esecuzione</p> <p>1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta le modifiche degli allegati A e B che si rivelino necessarie.</p> <p>2. I rappresentanti dei servizi competenti delle amministrazioni degli Stati membri e la Commissione si informano e si consultano reciprocamente, in seno al Consiglio, per:</p> <p>a) stilare un manuale non vincolante destinato agli operatori del settore che stabilisca le procedure di scambio delle informazioni attraverso ECRIS, trattando, in particolare, delle modalità di identificazione degli autori dei reati e recando l'interpretazione uniforme delle categorie di reato e delle pene e misure di cui, rispettivamente, agli allegati A e B;</p> <p>b) coordinare la loro azione ai fini dello sviluppo e dell'esercizio di ECRIS, per quanto riguarda in particolare:</p> <p style="padding-left: 20px;">i) la definizione di sistemi e procedure di registrazione che consentano il monitoraggio del</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



<p>funzionamento di ECRIS e la realizzazione di statistiche non personali relative allo scambio, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari;</p> <p>ii) l'adozione di specifiche tecniche dello scambio, compresi i requisiti di sicurezza, in particolare il pacchetto comune di protocolli;</p> <p>iii) la definizione di procedure di verifica della conformità delle applicazioni informatiche nazionali alle specifiche tecniche.</p>		
<p>Articolo 7</p> <p>Relazione</p> <p>I servizi della Commissione pubblicano una relazione periodica sugli scambi, tramite ECRIS, delle informazioni estratte dai casellari giudiziari basata in particolare sulle statistiche di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b), punto i). Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/315/GAI.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>
<p>Articolo 8</p> <p>Attuazione e termini</p> <p>1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione entro il 7 aprile 2012.</p> <p>2. Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'articolo 4 e si conformano alle modalità per organizzare e agevolare gli</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



<p>scambi di informazioni previste dalla presente decisione a decorrere dalla data notificata in conformità dell'articolo 11, paragrafo 6, della decisione quadro 2009/315/GAI.</p>		
<p>Articolo 9</p> <p>Decorrenza degli effetti</p> <p>Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.</p>		<p><i>Non sono contemplate disposizioni da attuare.</i></p>



RELAZIONE TECNICA

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alla decisione quadro 2009/316/GAI del Consiglio del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS – *European Criminal Records Information System*) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

L’obiettivo che l’Unione si prefigge è fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri, di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire una interpretazione uniforme di dette informazioni e l’efficacia di tale scambio. A tale riguardo, infatti, l’interconnessione telematica dei casellari giudiziari costituisce parte integrante del progetto “Giustizia elettronica” a cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto valore prioritario ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell’Unione europea.

La presente decisione, pertanto, si fonda sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI, attuandoli e completandoli dal punto di vista tecnico.

Detta decisione non si prefigge di armonizzare i sistemi nazionali del casellario giudiziale e non obbliga lo Stato membro di condanna a modificare il suo sistema interno di casellario per quanto attiene all’uso delle informazioni per scopi interni.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema informatico decentrato: i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche dati gestite dai singoli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente.

Invero, compete agli Stati membri, la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali dei casellari giudiziari e dell’efficacia dei relativi scambi.



Il sistema ECRIS, già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, consiste nella interconnessione tra i casellari giudiziari degli Stati membri e non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari che gli Stati membri continueranno a mantenere in via esclusiva.

Lo schema di decreto contempla l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Gli elementi del sistema ECRIS sono: un software di interconnessione comune ad un pacchetto di protocolli per lo scambio di informazione tra le banche dati di casellari giudiziari; una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA).

Il presente schema di decreto legislativo si compone di 5 articoli.

Articolo 1 (*Disposizioni di principio e ambito di applicazione*). La norma contiene disposizioni di principio nonché l'ambito di applicazione. *Non si ravvisa alcun effetto finanziario.*

Articolo 2 (*Definizioni*). Tale articolo contiene soltanto le definizioni. *Non si ravvisano effetti finanziari.*

Articolo 3 (*Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari*). La norma prevede l'istituzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente con quanto puntualmente stabilito dalla decisione quadro in esame. La responsabilità della gestione di tale sistema informatizzato è assegnata all'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia. *Al riguardo occorre evidenziare che l'Ufficio del Casellario Italiano ha comunque già realizzato l'interconnessione con il sistema ECRIS, scambiando informazioni con tutti i Paesi membri tecnicamente in grado di dialogare, facendo riferimento alla normativa attualmente vigente (Convenzione del 20 aprile 1959). Eventuali interventi di aggiornamento e di sviluppo dell'attuale piattaforma informatizzata potranno essere*

fronteggiati attraverso le risorse iscritte a legislazione vigente sui capitoli di bilancio sui cui gravano ordinariamente le spese per gli adempimenti di natura tecnico/informatica connessi alla gestione e allo sviluppo del casellario: il Capitolo 1350 (Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo) e il Capitolo 7203 (Spese per lo sviluppo del sistema informativo, ecc.) che recano per l'anno 2016 stanziamenti pari rispettivamente ad euro 1.539.078,00 e ad euro 15.723.860,00.

Articolo 4 (Modalità di trasmissione delle informazioni). La norma disciplina le modalità di trasmissione delle informazioni contenute nei casellari giudiziari; inoltre viene rimesso all'Ufficio centrale del casellario giudiziale, il compito di definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure, con le indicazioni delle tavole delle categorie di reati e pene allegate al presente decreto. Può, altresì, fornire informazioni specificando se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, inoltre, informazioni circa le modalità di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate. *Trattandosi di attività che rientrano nei normali compiti istituzionali svolti da questa amministrazione, discende che non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ben potendo far fronte ai suddetti adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Articolo 5 (Disposizioni finanziarie). La norma prevede la clausola di invarianza finanziaria tesa ad evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *A tal riguardo si conferma la possibilità di dare attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



La validità dell'atto è garantita fino al 31/01/2016
L'Ufficio Centrale del Casellario Giudiziale
12 FEB. 2016

em

12 FEB. 2016



Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS) IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

SEZIONE 1 - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

- A) La rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate**

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS - *European Criminal Records information System*) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

A norma dell’articolo 29 del Trattato sull’Unione europea, l’obiettivo perseguito risulta essere quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un’interpretazione uniforme di dette informazioni e l’efficacia di tale scambio.

L’attuale meccanismo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall’Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215, non consente, infatti, un’efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini



degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Si sono rese, quindi, necessarie, a livello dell'Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla esigenza di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell'Aia e nel piano d'azione sulla sua attuazione. L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell'Unione europea figura, pertanto, come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari costituisce, altresì, parte integrante del progetto «Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007 ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell'Unione europea.

Obiettivo della presente decisione è dunque quello di dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema dovrebbe consentire di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* che permetta lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

La presente decisione, pertanto, si fonda sui principi fissati dalla decisione quadro 2009/315/GAI, attuandoli e completandoli dal punto di vista tecnico.

Le categorie di dati da inserire nel sistema, le finalità per le quali sono inseriti, i criteri per l'inserimento, le autorità abilitate ad accedere ai dati e altre norme specifiche di protezione dei dati personali figurano nella decisione quadro 2009/315/GAI.

Il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) è un sistema informatico decentrato: i dati estratti dai casellari giudiziari sono conservati unicamente in banche dati gestite dai singoli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente.

Compete, invero, agli Stati membri la responsabilità del funzionamento delle banche dati nazionali dei casellari giudiziari e dell'efficacia dei relativi scambi.

L'infrastruttura di comunicazione comune di ECRIS è rappresentata dalla rete di servizi transeuropei sicuri per la comunicazione telematica tra amministrazioni (s-TESTA).

Le tavole di riferimento delle categorie di reato e delle categorie di pene e misure di cui alla decisione in esame sono volte a facilitare, mediante un sistema di codici, la traduzione automatica e la reciproca comprensione delle informazioni trasmesse. Il contenuto delle tavole, frutto dell'analisi delle esigenze di tutti i 27 Stati membri, tiene conto della categorizzazione usata nel progetto pilota e dei risultati del raggruppamento di vari reati, pene e misure nazionali. Inoltre, per la tavola dei reati l'analisi tiene conto anche delle definizioni comuni, ormai armonizzate, esistenti a livello europeo e internazionale, oltre che dei modelli di dati di Eurojust ed Europol.

L'obiettivo della presente decisione, vale a dire lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri unilateralmente e può dunque, a causa della necessità di un'azione coordinata nell'Unione europea, essere realizzato meglio a livello dell'Unione europea medesima.

Si ricorda che il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella citata Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959.

Per l'Italia, come per gli altri Stati dell'Unione europea, la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'interessato è attualmente regolata dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (*«La Parte richiesta comunica, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le*



siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale”).

Il sistema ECRIS non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che gli Stati membri continueranno a mantenere in via esclusiva.

Lo schema di decreto contempla - nell'ambito della istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: sistema decentrato che prevede che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente dalle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri) - l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

Gli elementi del sistema ECRIS sono: un software di interconnessione comune ad un pacchetto di protocolli per lo scambio di informazione tra le banche dati di casellari giudiziari; una infrastruttura di comunicazione comune che forma una rete cifrata (la rete di comunicazione s-TESTA).

Il traffico di notifiche, richieste di informazioni e risposte tra l'Italia e i 23 Paesi è continuo e di notevole volume, poiché con una semplice richiesta al casellario di nazionalità si possono conoscere i precedenti penali di un cittadino europeo in ordine all'intero ambito dell'Unione.

Notifiche IN ENTRATA

Richiesta di dati

Notifiche pervenute all'Italia dagli Stati membri dell'UE nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
14	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
10	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
17	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
172	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
TOTALE - 224			
7	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
75	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
489	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
422	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope



			e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1007			
92	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
39	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 131			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
15	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
8	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 40			
3	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
16	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
1	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 20			

Notifiche pervenute all'Italia dagli Stati membri dell'UE nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Mittente	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
24	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
16	LU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
52	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
18	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	CZ	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
247	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
TOTALE - 386			
62	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale



3	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
2	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
92	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1159	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	SE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
TOTALE - 1339			
45	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
4	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
11	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
TOTALE - 141			
15	BE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
65	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
2	PL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
10	GB	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
TOTALE - 92			
13	AT	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
12	BE	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
2	FI	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
6	GB	0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
TOTALE - 33			

Notifiche IN USCITA
Richiesta di dati

Notifiche inviate dall'Italia nel 2013 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
6	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica



12	BE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	LT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	NL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
15	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
31	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
7	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
17	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DK	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
4	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
7	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
9	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
35	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
20	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
18	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente



			all'uso personale
2	CZ	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
15	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
66	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
16	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
57	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
100	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DK	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
126	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
28	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
21	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
32	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
96	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
66	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
7	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
162	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
83	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	NL	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope



Notifiche inviate dall'Italia nel 2014 per reati di droga:

Numero di notifiche	Destinatario	Codice ECRIS	Denominazione della categoria ECRIS
4	AT	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	BG	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	DK	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
1	FI	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
5	FR	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
12	DE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
3	PL	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	GB	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
27	RO	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	ES	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	SE	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
11	HU	0700 00	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
2	AT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	BE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
26	BG	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	CY	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
3	EE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
1	FI	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
14	FR	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
28	DE	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	LV	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente



			all'uso personale
6	LT	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	NL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
6	PL	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
8	GB	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
44	RO	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
45	ES	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
13	HU	0701 00	Reati relativi al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
5	AT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
25	BE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
67	BG	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
3	CY	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	EE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
78	FR	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
172	DE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
2	LV	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
5	LT	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	LU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	NL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
36	PL	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale



			per uso personale
8	GB	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
8	CZ	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
442	RO	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
51	ES	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
9	SE	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
33	HU	0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
1	DE	0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

Nel breve periodo, l'intervento normativo è finalizzato a dare attuazione alla delega normativa, recependo le disposizioni della decisione 2009/316/GAI.

Nel medio periodo, il provvedimento consente di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema permette di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* per lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Nel lungo periodo, si rafforzerà ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all'interno dell'Unione Europea, contribuendosi a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni della presente decisione, relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell'interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all'uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una interconnessione telematica dei casellari giudiziari, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

C) La descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Indicatori attendibili per la prescritta verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi saranno tutti i dati statistici relativi al numero di informazioni sulle condanne che sono trasmesse e conservate tra gli Stati membri dell'Unione europea.



D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia e gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Tra i soggetti privati, sono interessati tutti coloro che sono coinvolti in un procedimento penale.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

Non sono state avviate consultazioni precedenti l'intervento in ragione della natura dello stesso, trattandosi di provvedimento normativo il cui ambito è già delimitato con precisione sia dalla decisione oggetto di attuazione, sia dalla legge di delegazione europea (legge 9 luglio 2015, n. 114). L'elevato grado di tecnicità dell'intervento, inoltre, ha indotto a non ritenere efficaci e utili consultazioni con altri soggetti diversi dalla Amministrazione della giustizia.

Si osserva, infine, che comunque l'adozione dei testi dei decreti legislativi presuppone sempre un confronto tra tutte le amministrazioni interessate, ciascuna delle quali è portatrice delle istanze proprie del settore di competenza.

SEZIONE 3 - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")

L'opzione di non intervento è stata valutata ma disattesa in quanto l'intervento regolatorio è necessario per dare attuazione alla delega normativa contenuta nella legge di delegazione europea. A tale considerazione, si aggiunga che l'opzione di non intervento avrebbe vanificato l'opportunità normativa di prevedere un rafforzamento della cooperazione giudiziaria penale all'interno dell'Unione europea tramite lo scambio di informazioni sulle condanne estratte dal casellario giudiziale.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

L'ambito delle opzioni alternative risulta fortemente ridotto ed anzi inesistente in ragione della natura circoscritta della delega contenuta nella legge di delegazione europea, degli stringenti principi e criteri direttivi previsti nonché del principio del minimo recepimento di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Questa amministrazione non ha operato scelte discrezionali in relazione agli spazi concessi dalla normativa europea, ma anzi in sede di adeguamento dell'ordinamento interno si è attenuta ai modelli di recepimento già sperimentati e collaudati con il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, che prevede l'attuazione della decisione quadro 2008/909/GAI "relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea".

Si è individuato l'Ufficio centrale del casellario giudiziale, istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, quale autorità centrale competente allo scambio di informazioni sulle condanne, in quanto organo già deputato, secondo il vigente sistema, alla gestione del casellario giudiziale. Tale Ufficio, infatti, già si coordina con le autorità centrali degli altri Stati membri ai fini dello scambio di informazioni sulle condanne.



SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE P.M.I.

A) Gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni

L'intervento oggetto della proposta non presenta svantaggi, poiché risponde alla primaria esigenza di migliorare gli scambi di informazioni sulle condanne:

- definendo le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro ("Stato membro di condanna") trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata ("Stato membro di cittadinanza");
- definendo gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e precisando le procedure che esso deve seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale nazionale;
- definendo un quadro per lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle condanne.

Gli effetti dell'intervento non potranno che essere positivi per l'attività degli uffici giudiziari, trattandosi di una iniziativa normativa anche finalizzata ad una conoscenza più ampia del *curriculum* criminale della persona interessata.

La quantificazione, allo stato, dei possibili effetti processuali del presente intervento normativo appare inesigibile, giacché il sistema giustizia reagirà alle indicate innovazioni in modo non rilevabile attraverso un giudizio prognostico. Può solo prevedersi un complessivo vantaggio nel lungo e medio periodo, dovuto alla possibilità (numericamente al momento non quantificabile) di avvalersi delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

Complessivamente, si ritiene che gli svantaggi dell'opzione prescelta, astrattamente correlati ai nuovi adempimenti posti a carico dell'Ufficio centrale del casellario giudiziale siano meramente apparenti, trattandosi di attività che saranno svolte anche negli Stati esteri che parimenti richiedono, ricevono e conservano informazioni sulle condanne.

È evidente che l'intervento non può che presentare analoghi vantaggi per le piccole e medie imprese, al pari di tutti i cittadini persone fisiche.

B) L'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese

Alla luce delle considerazioni svolte al precedente punto A), gli effetti dell'opzione prescelta non possono, allo stato, essere oggetto di stima, non potendosi prevedere quanti e quali saranno i procedimenti penali in cui ci si avvarrà delle informazioni acquisite sulle condanne ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e della determinazione nonché esecuzione della pena ovvero della declaratoria di recidiva, di altri effetti penali o anche della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato o tendenza a delinquere.

C) L'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese

Non sono previsti oneri informativi a carico delle categorie sopra indicate.



D) Le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione

L'attuazione immediata delle nuove norme avviene tramite le strutture interne e l'organizzazione vigente presso il Ministero della giustizia.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'eventuale incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese è correlata alla maggiore efficienza della giustizia.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

E' soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento regolatorio l'Ufficio centrale del casellario giudiziale istituito presso il Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento perché diretto a soggetti specializzati (magistrati, avvocati). Il testo verrà diffuso in rete mediante il sito *web* del Ministero della giustizia.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio in esame verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si procederà a rilevazioni casistiche sui tempi e sull'esito delle procedure di consultazione.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio

Non sono previsti specifici meccanismi per la revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica dell'efficacia dell'intervento mediante analisi dei flussi e dei provvedimenti di cui alla Sez. I, lettera C).

SEZIONE 8 - RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

L'intervento normativo si adegua al livello minimo di regolazione dell'Unione europea.



ALLEGATO A)

Tavola comune delle categorie di reato di cui all'articolo 4

Parametri		
Livello di realizzazione:	Reato consumato	C
	Reato tentato o preparato	A
	Elemento non trasmesso	∅
Grado di partecipazione:	Autore	M
	Concorrente o istigatore/organizzatore, cospiratore	H
	Elemento non trasmesso	∅
Esonero dalla responsabilità penale:	Infermità mentale o imputabilità diminuita	S
Recidiva		R

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0100 00 categoria aperta	Reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale
0101 00	Genocidio
0102 00	Crimini contro l'umanità
0103 00	Crimini di guerra
0200 00 categoria aperta	Partecipazione a un'organizzazione criminale
0201 00	Direzione di un'organizzazione criminale
0202 00	Partecipazione intenzionale alle attività criminali di un'organizzazione criminale
0203 00	Partecipazione intenzionale alle attività non criminali di un'organizzazione criminale
0300 00 categoria aperta	Terrorismo
0301 00	Direzione di un gruppo terrorista
0302 00	Partecipazione intenzionale alle attività di un gruppo terrorista
0303 00	Finanziamento del terrorismo
0304 00	Pubblica istigazione a commettere un reato terroristico
0305 00	Reclutamento o addestramento a fini terroristici
0400 00 categoria aperta	Tratta di esseri umani



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0401 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0402 00	Tratta di esseri umani a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0403 00	Tratta di esseri umani finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0404 00	Tratta di esseri umani a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0405 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento del lavoro o di servizi
0406 00	Tratta di minori a fini di sfruttamento della prostituzione o di altre forme di sfruttamento sessuale
0407 00	Tratta di minori finalizzata al prelievo di organi o tessuti umani
0408 00	Tratta di minori a fini di schiavitù o pratiche analoghe alla schiavitù o alla servitù
0500 00 categoria aperta	Traffico illecito (1) e altri reati in materia di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0501 00	Fabbricazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0502 00	Traffico illecito di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi a livello nazionale (2)
0503 00	Importazione o esportazione illecita di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0504 00	Detenzione o uso non autorizzati di armi, armi da fuoco, loro parti e componenti, munizioni ed esplosivi
0600 00 categoria aperta	Reati contro l'ambiente
0601 00	Danneggiamento o distruzione di specie animali e vegetali protette
0602 00	Scarico illecito di sostanze inquinanti o di radiazioni ionizzanti nell'atmosfera, nel terreno o nell'acqua
0603 00	Reati in materia di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi
0604 00	Reati relativi al traffico (1) illecito di specie animali e vegetali protette o di parti di esse
0605 00	Reati colposi contro l'ambiente
0700 00 categoria aperta	Reati in materia di sostanze stupefacenti o precursori e altri reati contro la salute pubblica
0701 00	Reati relativi al traffico (3) illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e di precursori non destinati esclusivamente all'uso personale
0702 00	Uso illecito di stupefacenti e acquisto, detenzione, fabbricazione o produzione di stupefacenti esclusivamente per uso personale
0703 00	Aiuto o istigazione all'uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
0704 00	Fabbricazione o produzione di sostanze stupefacenti non esclusivamente per uso personale
0800 00 categoria aperta	Reati contro la persona
0801 00	Omicidio doloso



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0802 00	Omicidio doloso aggravato (4)
0803 00	Omicidio colposo
0804 00	Omicidio doloso di neonato da parte della madre
0805 00	Interruzione illegale della gravidanza
0806 00	Eutanasia illegale
0807 00	Reati connessi al suicidio
0808 00	Morte come conseguenza di atti di violenza
0809 00	Lesione personale grave o gravissima
0810 00	Lesione personale colposa grave o gravissima
0811 00	Lesione personale lieve
0812 00	Lesione personale lieve colposa
0813 00	Esposizione al pericolo di morte o di lesioni personali gravi
0814 00	Tortura
0815 00	Omissione di soccorso
0816 00	Reati relativi al prelievo di organi o tessuti senza autorizzazione o consenso
0817 00	Reati relativi al traffico illecito (3) di organi e tessuti umani
0818 00	Violenza o minacce domestiche
0900 00 categoria aperta	Reati contro la libertà personale, la dignità e altri interessi privati, compresi il razzismo e la xenofobia
0901 00	Sequestro, sequestro a scopo di estorsione, privazione illegale della libertà
0902 00	Arresto illegale o privazione illegale della libertà da parte di un'autorità pubblica
0903 00	Cattura di ostaggi
0904 00	Dirottamento di aereo o nave
0905 00	Ingiuria, calunnia, diffamazione, oltraggio
0906 00	Minaccia
0907 00	Coazione, pressione, stalking, molestia o aggressione di carattere psicologico o emotivo
0908 00	Estorsione
0909 00	Estorsione aggravata
0910 00	Violazione di proprietà privata
0911 00	Invasione della sfera privata diversa dalla violazione di proprietà privata
0912 00	Reati contro la tutela dei dati personali
0913 00	Intercettazione illecita di dati o comunicazioni



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
0914 00	Discriminazione fondata sul sesso, la razza, l'orientamento sessuale, la religione o l'origine etnica
0915 00	Pubblica istigazione alla discriminazione razziale
0916 00	Pubblica istigazione all'odio razziale
0917 00	Ricatto
1000 00 categoria aperta	Reati sessuali
1001 00	Stupro
1002 00	Stupro aggravato (5) diverso dallo stupro di minore
1003 00	Atti di libidine violenti
1004 00	Lenocinio
1005 00	Atti osceni
1006 00	Molestie sessuali
1007 00	Adescamento finalizzato alla prostituzione
1008 00	Sfruttamento sessuale di minori
1009 00	Reati connessi alla pedopornografia o ad immagini indecenti di minori
1010 00	Stupro di minore
1011 00	Atti di libidine violenti in danno di minore
1100 00 categoria aperta	Reati contro il diritto di famiglia
1101 00	Relazioni sessuali illecite tra membri stretti della famiglia
1102 00	Poligamia
1103 00	Violazione degli obblighi alimentari
1104 00	Abbandono di minore o incapace
1105 00	Mancata osservanza dell'ordine di presentare un minore o sottrazione di minore
1200 00 categoria aperta	Reati contro lo Stato, l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia o i pubblici ufficiali
1201 00	Spionaggio
1202 00	Alto tradimento
1203 00	Reati elettorali e in materia di referendum
1204 00	Attentato alla vita o alla salute del capo dello Stato
1205 00	Vilipendio allo Stato, alla nazione o ai simboli dello Stato
1206 00	Ingiuria o resistenza a un pubblico ufficiale
1207 00	Estorsione, coazione o pressione nei confronti di un pubblico ufficiale



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1208 00	Aggressione o minacce nei confronti di un pubblico ufficiale
1209 00	Reati contro l'ordine pubblico, violazione della quiete pubblica
1210 00	Violenza in occasione di manifestazioni sportive
1211 00	Furto di documenti pubblici o amministrativi
1212 00	Ostruzione o intralcio alla giustizia, falsa affermazione in un procedimento penale o giudiziario, falsa testimonianza
1213 00	Usurpazione di identità o di funzioni pubbliche
1214 00	Evasione
1300 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio pubblico o gli interessi pubblici
1301 00	Frode in materia di prestazioni pubbliche, sociali o familiari
1302 00	Frode in materia di sussidi e prestazioni europei
1303 00	Reati connessi al gioco d'azzardo illegale
1304 00	Turbativa di appalti pubblici
1305 00	Corruzione attiva o passiva di un funzionario pubblico, di una persona che esercita una funzione pubblica o della pubblica autorità
1306 00	Peculato, appropriazione indebita o altra forma di distrazione di beni da parte di un pubblico ufficiale
1307 00	Abuso di ufficio da parte di un pubblico ufficiale
1400 00 categoria aperta	Reati fiscali e doganali
1401 00	Reati fiscali
1402 00	Reati doganali
1500 00 categoria aperta	Reati economici e legati al commercio
1501 00	Bancarotta o insolvenza fraudolenta
1502 00	Violazione della normativa contabile, peculato, dissimulazione dell'attivo o aumento illecito del passivo di una società
1503 00	Violazione delle regole della concorrenza
1504 00	Riciclaggio di proventi di reato
1505 00	Corruzione attiva o passiva nel settore privato
1506 00	Rivelazione di un segreto o violazione dell'obbligo di segretezza
1507 00	«Abuso di informazioni privilegiate»
1600 00 categoria aperta	Reati contro il patrimonio o di danneggiamento di beni
1601 00	Appropriazione illecita



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1602 00	Appropriazione o diversione illecita di energia
1603 00	Frode e truffa
1604 00	Traffico di merci rubate
1605 00	Traffico illecito (6) di beni culturali, comprese le antichità e le opere d'arte
1606 00	Danneggiamento o distruzione dolosi di beni
1607 00	Danneggiamento o distruzione colposi di beni
1608 00	Sabotaggio
1609 00	Reati contro la proprietà industriale o intellettuale
1610 00	Incendio doloso
1611 00	Incendio doloso causa di morte o lesioni personali
1612 00	Incendio boschivo doloso
1700 00 categoria aperta	Reati di furto
1701 00	Furto
1702 00	Furto in seguito a violazione di proprietà privata
1703 00	Furto con uso di violenza o di armi o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1704 00	Forme di furto aggravato senza uso di violenza o di armi, o con la minaccia di usare la violenza o armi contro una persona
1800 00 categoria aperta	Reati contro i sistemi informatici e altri reati informatici
1801 00	Accesso illegale a un sistema informatico
1802 00	Attentato all'integrità di un sistema
1803 00	Attentato all'integrità dei dati
1804 00	Fabbricazione, detenzione, divulgazione o traffico di apparecchiature o dati informatici al fine di permettere la commissione di reati informatici
1900 00 categoria aperta	Falsificazione di mezzi di pagamento
1901 00	Contraffazione o falsificazione di monete, compreso l'euro
1902 00	Falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti
1903 00	Contraffazione o falsificazione di documenti aventi pubblica fede
1904 00	Messa in circolazione/uso di monete, di mezzi di pagamento diversi dai contanti o di documenti aventi pubblica fede contraffatti o falsificati
1905 00	Detenzione di strumenti per la contraffazione o la falsificazione di monete o di documenti aventi pubblica fede



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
2000 00 categoria aperta	Falsificazione di documenti
2001 00	Falsificazione di documento pubblico o amministrativo da parte di un privato
2002 00	Falsificazione di documento da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2003 00	Cessione o acquisto di un documento pubblico o amministrativo falsificato; cessione o acquisto di un documento falsificato da parte di un funzionario pubblico o un'autorità pubblica
2004 00	Uso di documenti pubblici o amministrativi falsificati
2005 00	Detenzione di strumenti per la falsificazione di documenti pubblici o amministrativi
2006 00	Falsificazione di documenti privati da parte di un privato
2100 00 categoria aperta	Violazione delle norme sulla circolazione stradale
2101 00	Guida pericolosa
2102 00	Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
2103 00	Guida senza patente o a seguito di ritiro della patente
2104 00	Fuga in incidente stradale
2105 00	Rifiuto di sottoporsi a controllo stradale
2106 00	Reati relativi al trasporto su strada
2200 00 categoria aperta	Reati contro il diritto del lavoro
2201 00	Lavoro irregolare
2202 00	Reati relativi alla retribuzione, compresi i contributi sociali
2203 00	Reati relativi alle condizioni di lavoro, all'igiene e alla sicurezza del luogo di lavoro
2204 00	Reati relativi all'accesso o all'esercizio di una professione
2205 00	Reati relativi al tempo di lavoro e di riposo
2300 00 categoria aperta	Violazioni della legislazione sull'immigrazione
2301 00	Ingresso e soggiorno irregolari
2302 00	Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno irregolari
2400 00 categoria aperta	Violazioni degli obblighi militari
2500 00 categoria aperta	Reati connessi alle sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2501 00	Importazione, esportazione o cessione illecite di sostanze ormonali e altri fattori di crescita
2600 00 categoria aperta	Reati relativi ai materiali nucleari o altre sostanze radioattive pericolose



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
2601 00	Importazione, esportazione, cessione o acquisto illeciti di materiali nucleari o radioattivi
2700 00 categoria aperta	Altri reati
2701 00	Altri reati dolosi
2702 00	Altri reati colposi

(1) Salvo diversa indicazione nella presente categoria, s'intende per «traffico» l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(2) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(3) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(4) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.

(5) Per esempio: circostanze particolarmente gravi.

(6) Ai fini della presente sottocategoria, il traffico comprende l'importazione, l'esportazione, l'acquisizione, la vendita, la consegna, il trasporto o il trasferimento.



ALLEGATO B)

Tavola comune delle categorie delle pene e delle misure di cui all'articolo 4

Codice	Categorie e sottocategorie di reato
1000 categoria aperta	Privative della libertà personale
1001	Reclusione
1002	Ergastolo
2000 categoria aperta	Restrittive della libertà personale
2001	Divieto di frequentare determinati luoghi
2002	Limitazione del diritto di espatrio
2003	Divieto di dimorare in determinati luoghi
2004	Divieto di partecipare a manifestazioni di massa
2005	Divieto di avere contatti con determinate persone con qualsiasi mezzo
2006	Assoggettamento a sorveglianza elettronica (1)
2007	Obbligo di presentarsi in determinati orari presso una determinata autorità
2008	Obbligo di dimora/di residenza
2009	Obbligo di presenza nel luogo di residenza in determinati orari
2010	Obbligo di osservanza delle misure di sospensione condizionale disposte dal giudice, compreso l'obbligo di restare sotto sorveglianza
3000 categoria aperta	Divieto di esercitare determinati diritti o capacità
3001	Destituzione da un incarico
3002	Interdizione perpetua/temporanea dai pubblici uffici
3003	Perdita/sospensione del diritto di elettorato o di eleggibilità
3004	Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione
3005	Perdita del diritto a sussidi pubblici
3006	Revoca della patente di guida (2)
3007	Sospensione della patente di guida
3008	Divieto di condurre determinati veicoli
3009	Perdita/sospensione della potestà genitoriale
3010	Perdita/sospensione del diritto di partecipare in qualità di perito o giurato o di testimoniare sotto giuramento in un procedimento giudiziario



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
3011	Interdizione/sospensione dall'ufficio di tutore (3)
3012	Perdita/sospensione del diritto di ricevere decorazioni o titoli
3013	Interdizione dall'esercizio di un'attività professionale, commerciale o sociale
3014	Divieto di lavorare o svolgere attività a contatto con minori
3015	Obbligo di chiudere un esercizio
3016	Divieto di detenere o portare armi
3017	Revoca della licenza di caccia/pesca
3018	Divieto di emettere assegni o di usare carte di pagamento/credito
3019	Divieto di detenere animali
3020	Divieto di detenere o usare determinati articoli diversi dalle armi
3021	Divieto di praticare determinati giochi/sport
4000 categoria aperta	Interdizione o espulsione dal territorio
4001	Interdizione dal territorio nazionale
4002	Espulsione dal territorio nazionale
5000 categoria aperta	Obblighi personali
5001	Obbligo di sottoporsi a trattamento medico o altre forme di terapia
5002	Obbligo di partecipare a programmi socio-educativi
5003	Assegnazione alle cure/al controllo della famiglia
5004	Misure educative
5005	Messa alla prova
5006	Obbligo di attività formative/lavorative
5007	Obbligo di comunicare informazioni specifiche all'autorità giudiziaria
5008	Obbligo di pubblicazione della sentenza di condanna
5009	Obbligo di riparare il pregiudizio causato dal reato
6000 categoria aperta	Misure patrimoniali
6001	Confisca
6002	Demolizione
6003	Ripristino
7000 categoria aperta	Ricovero in istituto
7001	Ricovero in un istituto psichiatrico



Codice	Categorie e sottocategorie di reato
7002	Ricovero in un centro di disintossicazione
7003	Collocamento in una struttura educativa
8000 categoria aperta	Pene pecuniarie
8001	Multa/ammenda
8002	Multa/ammenda giornaliera (4)
8003	Devoluzione dei proventi della multa/ammenda a beneficiari specifici (5)
9000 categoria aperta	Lavoro sostitutivo
9001	Lavoro o servizio di pubblica utilità
9002	Lavoro o servizio di pubblica utilità accompagnato da altre misure restrittive
10000 categoria aperta	Pene militari
10001	Rimozione (6)
10002	Degradazione
10003	Reclusione militare
11000 categoria aperta	Esenzione dalla pena/rinvio dell'esecuzione della pena/sanzione/diffida
12000 categoria aperta	Altre pene e misure

(1) Fisso o mobile.

(2) Con obbligo di presentare una nuova domanda per ottenere una nuova patente.

(3) Titolare della tutela per la protezione di incapaci o minori.

(4) Pena pecuniaria espressa in giorni.

(5) Esempio: istituti, associazioni, fondazioni o vittime.

(6) Perdita del grado.



Parametri (da specificare, se applicabile)

∅	Pena
m	Misura
a	Sospensione della pena/misura
b	Sospensione parziale della pena/misura
c	Sospensione della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
d	Sospensione parziale della pena/misura e affidamento in prova/sorveglianza
e	Conversione della pena/misura
f	Pena/misura alternativa inflitta a titolo di pena principale
g	Pena/misura alternativa inflitta inizialmente in caso di inosservanza della pena principale
h	Revoca della sospensione della pena/misura
i	Determinazione ulteriore di una pena complessiva
j	Interruzione dell'esecuzione/rinvio della pena/misura (1)
k	Indulto
l	Indulto della pena sospesa
n	Cessazione della pena
o	Grazia
p	Amnistia
q	Liberazione condizionale (liberazione di una persona prima del termine della pena a determinate condizioni)
r	Riabilitazione (con o senza cancellazione della condanna dal casellario giudiziario)
s	Pene e misure per i minori
t	Decisioni non penali (2)

(1) Non permette di evitare l'esecuzione della sanzione.

(2) Questo parametro sarà indicato soltanto se tali informazioni sono fornite in risposta a una richiesta ricevuta dallo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza.





Ministero della Giustizia

UFFICIO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE “DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS) IN APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI”.

Referenti UL Giustizia:

dott.ssa Adele Pompei e dott.ssa Carla Garlatti
magistrati addetti all’Ufficio Legislativo del Ministero della giustizia
06/68853092 – adele.pompei@giustizia.it
06/68852485 – carla.garlatti@giustizia.it

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo

Il presente schema di decreto legislativo dà attuazione alle disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS - *European Criminal Records information System*) in applicazione dell’articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, conformemente ai criteri di cui agli articoli 1 e 20 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2014.

Il provvedimento consente di costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne. Tale sistema permette di comunicare informazioni sulle condanne in un modo facilmente comprensibile, creando un formato *standard* per lo scambio delle informazioni in modo omogeneo, elettronico e facilmente traducibile con dispositivi automatizzati.

Si rafforzerà, in tal modo, ulteriormente la cooperazione giudiziaria in materia penale all’interno dell’Unione Europea, contribuendosi a fornire ai cittadini un livello elevato di garanzia in uno spazio comune di libertà, giustizia e sicurezza.

Va comunque evidenziato come lo scopo delle disposizioni della presente decisione, relative alla trasmissione di informazioni allo Stato membro di cittadinanza dell’interessato ai fini della loro conservazione e ritrasmissione, non è di armonizzare i sistemi nazionali dei casellari giudiziari degli Stati membri: non si obbliga, infatti, lo Stato di condanna a modificare il sistema interno di casellario giudiziale per quanto attiene all’uso delle informazioni per scopi interni, ma si crea una



interconnessione telematica dei casellari giudiziari, rendendosi effettivo lo scambio di informazioni sulle condanne fra gli Stati membri in un formato *standard* comune a tutti.

Il sistema ECRIS non costituisce una nuova banca dati europea, ma si propone di facilitare e velocizzare la trasmissione delle informazioni estratte dai casellari giudiziari, che gli Stati membri continueranno a mantenere in via esclusiva.

Lo schema di decreto contempla - nell'ambito della istituzione del Sistema Europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS: sistema decentrato che prevede che i dati estratti dai casellari siano conservati unicamente in banche dati gestite dagli Stati membri a cui non è possibile accedere direttamente dalle banche dati di casellari giudiziari di altri Stati membri) - l'introduzione di un sistema informatizzato che si interfacci e cooperi con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari.

Il rafforzamento della cooperazione giudiziaria nell'ambito dell'Unione europea in materia penale rappresenta un obiettivo pienamente coerente con il programma di Governo.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

A norma dell'articolo 29 del Trattato sull'Unione europea, l'obiettivo perseguito risulta essere quello di fornire ai cittadini un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Questo obiettivo presuppone lo scambio sistematico fra le autorità competenti degli Stati membri di informazioni estratte dai casellari giudiziari in modo da garantire un'interpretazione uniforme di dette informazioni e l'efficacia di tale scambio.

L'attuale meccanismo della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 non consente, infatti, un'efficace circolazione delle informazioni sulle condanne pronunciate nei confronti dei cittadini degli Stati membri da parte di altri Stati membri. Si sono rese, quindi, necessarie, a livello dell'Unione europea, procedure di scambio di tali informazioni più efficienti e accessibili.

Nella dichiarazione sulla lotta al terrorismo adottata dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2004, è stata attribuita priorità alla esigenza di migliorare lo scambio di informazioni sulle condanne e questa priorità è stata successivamente ribadita nel programma dell'Aia e nel piano d'azione sulla sua attuazione. L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari a livello dell'Unione europea figura, pertanto, come priorità politica anche nelle conclusioni del Consiglio europeo del 21 e 22 giugno 2007.

L'interconnessione telematica dei casellari giudiziari costituisce, altresì, parte integrante del progetto «Giustizia elettronica», cui il Consiglio europeo ha più volte riconosciuto un valore prioritario nel 2007 ai fini dello scambio informatizzato delle informazioni a livello dell'Unione europea.

Obiettivo della presente decisione è dunque quello di dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi tra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, per costruire e sviluppare un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne.

Si ricorda che il sistema ECRIS è già operante nella maggior parte dei Paesi dell'Unione europea sulla base delle previsioni contenute nella Convenzione di mutua assistenza in materia penale del 20 aprile 1959, ratificata dall'Italia con la legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Per l'Italia, come per gli altri Stati dell'Unione europea, la circolazione delle informazioni sul *curriculum* criminale dell'interessato è attualmente regolata dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 (*“La Parte richiama comunicata, nella misura in cui la propria autorità giudiziaria può ottenere lo stesso in casi analoghi, gli estratti del casellario giudiziale e tutte le indicazioni relative a quest'ultimo che le siano richieste dall'autorità giudiziaria di una Parte Contraente per l'istruzione di un affare penale”*).

Il sistema ECRIS consiste nella interconnessione tra i casellari giudiziari degli Stati membri, la cui definitiva entrata a regime era prevista per il 2012, nonostante l'operatività del sistema fosse già stata implementata, a livello sperimentale, in sette Stati membri, tra i quali l'Italia.



Ogni Stato membro interessato è responsabile della gestione del software di interconnessione e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziari.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

Il presente schema di decreto legislativo non introduce modifiche alle leggi vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia (penale) riservata alla competenza dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Lo schema di decreto legislativo ha ad oggetto materie assistite da riserva assoluta di legge, non suscettibili di delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo

Lo schema di decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo ed anzi attua nell'ordinamento interno le disposizioni contenute nella decisione in esame.



11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Considerata l'eterogeneità dei sistemi giuridici penali europei non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi

I riferimenti normativi che figurano nel presente schema sono corretti.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Lo schema di decreto legislativo non prevede novelle legislative.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono previste abrogazioni, neppure implicite.



20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Lo schema di atto normativo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero della giustizia.



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER CONFORMARE IL DIRITTO INTERNO ALLA DECISIONE 2009/316/GAI DEL CONSIGLIO, DEL 6 APRILE 2009, CHE ISTITUISCE IL SISTEMA EUROPEO DI INFORMAZIONE SUI CASELLARI GIUDIZIALI (ECRIS) IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 11 DELLA DECISIONE QUADRO 2009/315/GAI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 20;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana



il seguente decreto legislativo

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, al fine della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;
 - b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;
 - c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne.

CAPO II
SISTEMA INFORMATIZZATO ECRIS

Art. 3

(Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari)

1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari, conformemente all'articolo 3 della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.



Art. 4
(Modalità di trasmissione delle informazioni)

1. Nella trasmissione delle informazioni relative alla qualificazione giuridica del fatto e alle disposizioni normative applicabili si menziona il codice corrispondente a ciascuno dei reati indicati secondo la tavola comune delle categorie e sottocategorie di reato di cui all'allegato A al presente decreto.
2. In assenza di corrispondenza del reato con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altri reati».
3. Nella trasmissione delle informazioni sul contenuto della condanna, specificamente sulle pene e sulle misure di sicurezza nonché sulle decisioni successive che applicano misure alternative si menziona il codice corrispondente a ciascuna delle pene e delle misure, secondo la tavola comune delle categorie e delle sottocategorie delle pene e delle misure di cui all'allegato B al presente decreto.
4. In assenza di corrispondenza delle pene o delle misure di cui al comma 3 con una sottocategoria, la trasmissione delle informazioni utilizza il codice «categoria aperta» della pertinente categoria di pene e misure o, in mancanza di essa o di categorie analoghe, il codice «altre pene e misure».
5. L'Ufficio centrale provvede a definire la corrispondenza dei reati e delle pene, oltre che delle altre misure di cui al comma 3, con le indicazioni delle tavole di cui agli allegati A e B al presente decreto, curando altresì l'aggiornamento delle stesse.
6. L'Ufficio centrale, nel fornire le informazioni richieste, specifica, ove possibile, se il reato è stato commesso in forma consumata o tentata, con modalità concorsuali, se sono stati riconosciuti e applicati difetti di imputabilità, cause di giustificazione o cause di non punibilità, se è stata riconosciuta ed applicata la recidiva. Può dare, altresì, **se pertinenti**, informazioni circa la **natura e le condizioni** di esecuzione delle pene e delle altre misure applicate, **secondo i parametri di cui all'allegato B al presente decreto**.
7. L'Ufficio centrale indica il parametro «decisioni non penali» soltanto nei casi in cui lo Stato membro di cui la persona interessata ha la cittadinanza fornisca, su base volontaria, informazioni su dette decisioni in risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 5
(Disposizioni finanziarie)

- . Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- .. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

